

DIRITTO DELL'ECONOMIA SOCIALE,
COOPERATIVA E DEL TERZO SETTORE

Collana diretta da Antonio Cetra, Antonio Fici, Andrea Fusaro e Giorgio Resta

Revisione ai fini della pubblicazione nella Collana

I lavori scientifici pubblicati in questa Collana sono sottoposti a un procedimento basato sulla peer-review, al fine di assicurarne la pertinenza rispetto ai contenuti della Collana medesima, l'originalità, la chiarezza espositiva e il rigore sistematico. Per ciascun lavoro proposto ai fini della pubblicazione, uno dei direttori assume il compito di coordinare il procedimento. La revisione è effettuata da due esperti scelti per competenza, esperienza e integrità fra docenti italiani e stranieri che non abbiano seguito l'autore nelle precedenti fasi di realizzazione del lavoro. I valutatori che assumono l'incarico della revisione si impegnano a svolgerlo entro trenta giorni dalla ricezione del testo. L'esito della revisione è comunicato in forma scritta, con motivazione anche sintetica, ai direttori. Per l'ammissione alla pubblicazione è necessaria l'approvazione di entrambi i revisori. Ciascun direttore, presa visione del lavoro e dei giudizi dei valutatori, può chiedere, nel termine di sette giorni dalla ricezione degli esiti della revisione, che la scelta in ordine alla pubblicazione sia effettuata dalla direzione collegialmente.

DIRITTO DELL'ECONOMIA SOCIALE

Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee

a cura di
Antonio Fici

Prefazione di
Stefano Zamagni

EDITORIALE SCIENTIFICA
NAPOLI

Tutti i diritti sono riservati

© 2016 Editoriale Scientifica srl
Via San Biagio dei Librai 39
80138 Napoli
www.editorialescientifica.com
info@editorialescientifica.com
ISBN 978-88-6342-853-7

INDICE

<i>Premessa</i> di Stefania Mancini	7
<i>Prefazione</i> di Stefano Zamagni	9
<i>Introduzione</i> di Antonio Fici	15

PARTE I FONDAMENTI TEORICI ED ISTITUZIONALI

Giorgio Resta <i>Il diritto e i limiti della razionalità economica</i>	27
Angelo Rinella <i>Cooperazione ed economia sociale nella Costituzione italiana</i>	67
Gianluca Salvatori <i>L'economia sociale e le istituzioni europee</i>	79
Roberto Cisotta <i>Gli enti dell'economia sociale nel diritto del mercato unico europeo</i>	93

PARTE II L'ECONOMIA SOCIALE NELLA LEGISLAZIONE EUROPEA

Aida Llamosas Trápaga <i>L'economia sociale in Spagna: nozione e principi legislativi</i>	123
Francisco Javier Arrieta Idiakez <i>La legge spagnola sull'economia sociale: definizione degli enti dell'economia sociale</i>	137

Deolinda Aparício Meira	
<i>La legge portoghese sull'economia sociale</i>	179
Valentina Maria Marcelli	
<i>La legge francese sull'economia sociale</i>	205

PARTE III
TIPI E MODELLI ORGANIZZATIVI DELL'ECONOMIA SOCIALE

Antonio Fici	
<i>La funzione sociale delle cooperative: note di diritto comparato</i>	241
Vega María Arnáez Arce e Alberto Atxabal Rada	
<i>Economia sociale, valori cooperativi e giovani</i>	265
Antonio Fici	
<i>Funzione e modelli di disciplina dell'impresa sociale in prospettiva comparata</i>	289
<i>Notizie sugli Autori</i>	341

ANTONIO FICI

INTRODUZIONE

In diversi Stati membri dell'Unione europea un diritto dell'economia sociale sta emergendo come autonomo settore dell'ordinamento giuridico e distinta area di ricerca scientifica. Ciò accade soprattutto in Spagna, Portogallo e Francia, anche grazie a leggi sull'economia sociale che nel corso degli ultimi anni sono state approvate in questi paesi (cfr., rispettivamente, *Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social*; *Lei 30/2013, de 8 de maio, Lei de Bases da Economia Social*; *Loi 2014-856, du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire*).

Diversamente, la formula "diritto dell'economia sociale" è pressoché ignota al legislatore e al giurista italiani, nonostante essa presenti numerosi punti di contatto con aree e concetti diffusi, come quello di "diritto del terzo settore", e comprenda entità, quali le società cooperative e le imprese sociali, che nel nostro paese sono da tempo oggetto di una legislazione meticolosa ed evoluta e di analisi dottrinarie che a livello europeo occupano, per quantità e qualità, una posizione di primissimo piano.

Rientra pertanto tra i principali obiettivi di questo volume introdurre il lettore italiano al concetto giuridico di economia sociale, così come si sta formando a livello europeo. Ciò anche al fine di comprendere in che modo esso si relazioni con nozioni e formule più familiari nel contesto nazionale, e quali vantaggi il suo eventuale accoglimento possa generare alla luce degli obiettivi che, se condivisi, la formula "economia sociale" sottintende. In tal modo, inoltre, si pongono le basi per mettere la scienza giuridica italiana al passo di quella europea, ma anche della dottrina economica, dove da più tempo i temi e le questioni rientranti nel campo dell'economia sociale costituiscono oggetto di riflessioni approfondite.

Ma di cosa parliamo quando parliamo di "diritto dell'economia sociale"?

La formula "economia sociale", invero, si presta ad usi differenti, più o meno ampi, ed in prospettiva storica la troviamo infatti utilizzata con significati diversi e per diverse finalità.

In un primo momento, "economia sociale" identificava la scienza economica *tout court*. In questo senso, tale formula costituiva soltanto un equivalente di "economia politica" (con l'unica differenza che nella prima l'accento era posto sulla società, mentre nella seconda sulla polis: cfr. A.

SCIALOJA, *I principj della economia sociale esposti in ordine ideologico*, Palma, Napoli, 1840, p. 4), da cui finì per essere poi definitivamente sostituita (prima che, a sua volta, l'“economia politica” divenisse puramente e semplicemente “economia”, quale segno, secondo alcuni, di ulteriore astrazione della scienza economica dalla società e dalle altre scienze sociali, oltre che dalla reale natura umana: cfr. MILONAKIS & FINE, *From Political Economics to Economics: Method, the Social and the Historical in the Evolution of Economic Theory*, Routledge, New York, 2009). In questo significato molto generale, l'economia sociale non potrebbe evidentemente costituire oggetto di autonoma riflessione giuridica: il diritto dell'economia sociale finirebbe infatti per identificarsi con il diritto dell'economia senza ulteriori qualificazioni.

In un significato più circoscritto, “economia sociale” individua invece un filone di pensiero economico, di origine nordamericana, che intende caratterizzarsi per un particolare tipo di approccio allo studio dell'economia, alternativo e contrapposto a quello *mainstream* o ortodosso, da cui nasce per manifesta reazione (cfr. J.B. DAVIES & W. DOLFSMA (eds.), *The Elgar Companion to Social Economics*, 2nd edition, Cheltenham-Northampton, 2015).

Questa corrente di studi si fa da alcuni risalire agli scritti di de Simondi (ed in particolare ai suoi *Nouveaux principes d'économie politique* del 1819) e di altri pensatori del XIX secolo, quali Edmonds, Banfield, Ruskin, e del XX secolo, quali Hobson, Ghandi, Tawney, Schumacher, Mishan e Scitovsky (cfr. M.A. LUTZ, *Economics for the Common Good. Two Centuries of Social Economic Thought in the Humanistic Tradition*, Routledge, London-New York, 1999), e si raccoglie attorno a riviste ed associazioni scientifiche, quali la *Review of Social Economy* e il *Forum for Social Economics*, entrambe pubblicate dalla *Association for Social Economics*, e l'*International Journal of Social Economics*.

Invero, non è possibile determinare con precisione i confini e i contenuti di questa corrente di pensiero economico. Ciò che la caratterizza è, piuttosto, un certo approccio ideologico e metodologico all'analisi economica, che s'intende e si propugna come alternativo rispetto a quello ritenuto *mainstream*, per l'enfasi posta sui bisogni umani e la giustizia sociale, i valori sociali e morali, l'etica, le istituzioni, le questioni ambientali, il legame tra uomo e società e tra economia e società, privilegiando il metodo normativo (o prescrittivo) rispetto a quello positivo (o descrittivo) e il metodo induttivo rispetto a quello deduttivo, e promuovendo il dialogo tra economia e altre discipline morali e sociali. Date queste caratteristiche

generali, la *social economics* presenta diversi elementi in comune con altre scuole “eterodosse” di analisi economica, quali la *socio-economics* di Etzioni (cfr. A. ETZIONI, *The Moral Dimension. Toward a New Economics*, The Free Press, New York, 1988; e la *Socio-economic Review* promossa dalla *Society for the Advancement of Socio-Economics*), l’economia civile di Bruni e Zamagni (cfr. L. BRUNI e S. ZAMAGNI, *Economia civile. Efficienza, equità, felicità pubblica*, Il Mulino, Bologna, 2004), la *human economy* di Laville (cfr. K. HART, J.L. LAVILLE & A.D. CATTANI (eds.), *The Human Economy*, Polity Press, Cambridge-Malden, 2010), la *humanistic economics* di Lutz e Lux (cfr. M.A. LUTZ & K. LUX, *Humanistic Economics. The New Challenge*, Bootstrap Press, New York, 1988), nonché con la dottrina sociale della Chiesa.

Poiché qui la qualifica di “sociale” riguarda più l’“economia” come scienza che come oggetto di analisi, è evidente che nemmeno in questa direzione è possibile individuare il termine oggettivo di riferimento del diritto dell’economia sociale. Ciononostante, la prospettiva della *social economics*, così come delle scuole “eterodosse” a questa affini che abbiamo menzionato, è di particolare interesse per il giurista. Non a caso da questa prospettiva ha tratto le mosse un filone alternativo di studi di *law and economics*, il cui obiettivo principale viene individuato nella dignità umana e nell’equità piuttosto che nell’efficienza intesa come somma delle utilità individuali (cfr. M.D. WHITE (ed.), *Law and Social Economics*, Palgrave MacMillan, New York, 2015; M. OPPENHEIMER & N. MERCURO (eds.), *Law and Economics. Alternative Economic Approaches to Legal and Regulatory Issues*, Sharpe, Armonk-London, 2005). Il giurista dell’economia sociale, pertanto, può trovare nelle dottrine economiche, e giuseconomiche, con connotazione “*social*” una significativa fonte di ispirazione e un importante termine di confronto nell’individuare contenuti ed obiettivi del diritto dell’economia sociale, così come l’approccio metodologico adeguato allo studio dei temi che esso comprende.

Una terza e ancora più circoscritta nozione di economia sociale, si sviluppa in Francia, a cavallo tra il XIX e il XX secolo, grazie soprattutto all’opera di Charles Gide. L’economia sociale acquista qui un significato particolare, al punto da essere considerata una disciplina contrapposta all’economia politica. L’economia politica si occupa dei rapporti di vario genere tra uomini e cose, che si propone di spiegare e calcolare matematicamente, per astrazione, ricercando, nella sua versione “applicata”, i mezzi più economici per utilizzare le leggi naturali che elabora nella sua versione “pura”, ma astenendosi da qualsiasi apprezzamento sul valore mo-

rale di queste applicazioni. L'economia sociale, invece, calandosi nella realtà e nelle preoccupazioni della vita, studia i rapporti di varia natura che gli uomini instaurano tra loro al fine di assicurarsi un'esistenza migliore, un futuro più sicuro, una giustizia più benevola e più elevata di quella che l'equilibrio di mercato può garantire. Essa non si basa sul libero gioco delle leggi naturali per assicurare la felicità degli uomini, né sulla ispirazione e devozione o su una vaga filantropia, ma crede nella necessità e nell'efficacia delle organizzazioni volute, pensate e razionali. Essa è la scienza degli sforzi concreti per perfezionare l'arte di vivere nella società (cfr. C. GIDE, *Économie sociale*, Librairie de la société du recueil général des lois & des arrêts, Paris, 1905, p. 4). Interessa qui soprattutto rilevare come il concetto di economia sociale venga ricollegato all'attività svolta da alcuni tipi di enti, o istituzioni sociali, quali le società cooperative e le mutue di vario genere, che per le loro caratteristiche sono ritenute strumenti di progresso sociale, poiché capaci, grazie alla loro azione, di elevare le condizioni delle persone (significativamente, all'Esposizione Universale di Parigi del 1900, l'economia sociale espone divisa in sei gruppi corrispondenti ad altrettanti gruppi di istituzioni sociali: cfr. C. GIDE, *Économie sociale*, cit., p. 18 ss.).

È quest'ultima la nozione di economia sociale che, influenzando alcuni legislatori nazionali europei, attraverso varie tappe che hanno visto attivamente coinvolte anche le istituzioni dell'Unione europea, sta ispirando l'attuale diritto dell'economia sociale (cfr. J.L. MONZÓN CAMPOS & R. CHAVES ÁVILA, *The Social Economy in the European Union*, Report drawn up for the European Economic and Social Committee, Brussels, 2012; E. PEZZINI & K. PFLÜGER, *Économie sociale et politiques publiques européennes. Un long parcours inachevé, des visions plurielles*, in R. CHAVES & D. DEMOUSTIER (a cura di), *L'émergence de l'Économie sociale dans les politiques publiques. Une analyse internationale*, Peter Lang, Bruxelles, 2013, p. 73 ss.; E. CUSA, *Le forme di impresa privata diverse dalle società lucrative tra aiuti di Stato e Costituzioni economiche europee*, Giappichelli, Torino, 2013, p. 98 s.). Non entriamo invece qui nella complessa questione dei rapporti tra questa nozione di economia sociale e la formula "economia sociale di mercato" che compare nell'art. 3, comma 3, Trattato dell'Unione europea, e che, com'è noto, si ricollega ad una precisa teoria economica di matrice ordoliberalista, se non per dire che tra le due non v'è necessaria coincidenza concettuale né di obiettivi (per una rilettura di questa disposizione del TUE, cfr. tuttavia R. CISOTTA, *Gli enti dell'economia sociale nel diritto del mercato unico europeo*, in questo Volume).

Da una lettura trasversale delle leggi sull'economia sociale finora approvate in Europa emerge infatti come il concetto di economia sociale sia più di natura soggettiva che oggettiva; per economia sociale s'intende il complesso di attività economiche d'impresa svolte da enti privati con particolari finalità (mutualistiche o di interesse generale, ma in ogni caso non lucrative) e una certa struttura organizzativa e finanziaria (di cui sono elementi di principio, tra gli altri, il primato della persona sul capitale, la democraticità, la destinazione a riserva indivisibile di una significativa quota di utili, particolari modalità di attribuzione di benefici economici ai soci, ecc.). Sono dunque questi enti, attraverso la loro attività, a caratterizzare l'economia come "sociale"; e il diritto dell'economia sociale, per come lo conosciamo oggi, è essenzialmente diritto degli enti dell'economia sociale, poiché obiettivo primario delle attuali leggi sull'economia sociale è istituire la categoria giuridica degli enti dell'economia sociale e predisporre per tale categoria, a fini promozionali, un quadro istituzionale *ad hoc*.

Non può allora sfuggire all'interprete italiano come il diritto dell'economia sociale, così individuato, presenti significativi punti di contatto con il diritto del terzo settore, attualmente oggetto di un ambizioso progetto di riforma legislativa (nel momento in cui si scrive, la Camera dei deputati ha approvato e trasmesso al Senato della Repubblica un testo di legge delega per la riforma del terzo settore, inteso come il "complesso di enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità": art. 1, comma 1, A.S. n. 1870). Infatti, anche il diritto del terzo settore, come il diritto dell'economia sociale, ha base soggettiva, essendo sostanzialmente diritto degli enti del terzo settore; e anche gli enti del terzo settore, come gli enti dell'economia sociale, sono enti identificati dal legislatore in ragione di loro particolari caratteristiche strutturali e funzionali.

Vi sono però due profonde differenze che devono essere segnalate affinché possano costituire oggetto di futura riflessione.

La prima è legata al fatto che gli enti dell'economia sociale sono tutti enti imprenditoriali, poiché lo svolgimento di attività economica d'impresa costituisce, nella legislazione sull'economia sociale vigente in Europa, un requisito necessario della categoria. L'esercizio d'impresa, invece, non è un elemento essenziale della categoria degli enti del terzo set-

tore nell'esperienza italiana, convivendo nell'ambito di questa categoria sia enti imprenditoriali, come le cooperative sociali e le imprese sociali, sia enti non imprenditoriali, come le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale.

La seconda significativa differenza sta nel fatto che, mentre nella legislazione europea sull'economia sociale, le cooperative sono senz'altro considerate enti dell'economia sociale (sono anzi ritenute il principale ente dell'economia sociale; la tipologia di ente da cui storicamente ha preso avvio l'edificazione della categoria concettuale dell'economia sociale), così non è nella legislazione italiana sul terzo settore, dove le finalità di interesse generale che devono caratterizzare gli enti del terzo settore, portano ad escludere le cooperative ordinarie (quelle cioè con scopo mutualistico) dalla categoria degli enti del terzo settore (cui soltanto possono farsi rientrare le cooperative sociali, che sono cooperative speciali caratterizzate da finalità di interesse generale e non già mutualistiche in senso stretto).

Il concetto di economia sociale, così come si sta sviluppando in Europa (tanto a livello di Unione europea quanto a livello nazionale), non coincide dunque con il concetto italiano di terzo settore (né tanto meno con la figura dell'impresa sociale, che solo costituisce uno dei possibili enti dell'economia sociale, dunque un sottoinsieme di quest'ultima categoria, come del resto lo è del terzo settore e del complesso di enti che vi appartengono: cfr. A. FICI, *Impresa sociale*, in *Digesto civ.*, Agg. 3, t. 2, Torino, 2007, p. 663 ss.), ed occorre pertanto chiedersi quali effetti e conseguenze possano derivare dall'eventuale suo accoglimento in ambito domestico.

Se da un lato è indubbio che la inclusione e considerazione di società cooperative ed enti imprenditoriali di interesse generale nell'ambito di un'unica categoria normativa rafforzerebbe il fronte di opposizione all'economia capitalistica a scopo di profitto, contribuendo ancor di più alla civilizzazione del mercato e alla democratizzazione dell'economia, dall'altro lato è anche vero che la considerazione separata di associazioni, fondazioni ed altri enti di natura erogativa interromperebbe quel nesso virtuoso tra la componente imprenditoriale e la componente non imprenditoriale del terzo settore che ha sin qui caratterizzato l'esperienza italiana. È possibile, allora, andare oltre l'attuale nozione di economia sociale? È possibile riconfigurarla comprendendo in essa anche la componente *non-market*?

Il presente volume non offre risposta a queste ultime domande, poiché il suo più modesto obiettivo è porre le basi per una discussione di tal

tipo. Parimenti, considerata la sua natura di prima introduzione al diritto dell'economia sociale, questo libro non approfondisce tutte le materie che potrebbero e dovrebbero farsi rientrare nel suo ambito, quali ad esempio quella dei contratti pubblici o quella tributaria.

Un'ultima notazione riguarda la capacità attrattiva ed inclusiva del concetto di economia sociale, e di un diritto "comune" dell'economia sociale, rispetto a temi e questioni di grande attualità come quella dei "beni comuni" e delle loro forme di gestione (cfr. M.R. MARELLA (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre Corte, Verona, 2012). Nel quadro comune del diritto dell'economia sociale potrebbero infatti trovare soluzione adeguata e coerente i problemi di gestione dei "beni comuni", se solo si pensa all'ipotesi della cooperativa di utenti che gestisca un servizio pubblico locale (cfr. L. SACCONI e S. OTTONE (a cura di), *Beni comuni e cooperazione*, Il Mulino, Bologna, 2015). Come la cooperativa è una delle istituzioni tipiche del diritto dell'economia sociale, così i "beni comuni" sono una delle sue risorse tipiche. Sia gli enti dell'economia sociale sia i "beni comuni" sono stati considerati qualcosa di "alternativo" rispetto allo Stato e al mercato (capitalistico), ovvero rispetto al pubblico e al privato (a scopo di lucro): le analogie sono dunque evidenti, come pure i possibili vantaggi di uno studio congiunto, in un medesimo quadro concettuale, delle diverse istituzioni dell'economia sociale.

In generale e conclusivamente, l'auspicio è che il diritto dell'economia sociale, e la discussione che questo libro si augura di riuscire a sollevare in merito a questa nuova categoria, possa contribuire non solo a stimolare la coscienza dell'uomo-cittadino (cfr. L. STOUT, *Cultivating Conscience. How Good Laws Make Good People*, Princeton University Press, Princeton-Oxford, 2011), ma anche quella dell'uomo-giurista, perché anche dal suo impegno dipende la costruzione di un mondo migliore.

Il libro è articolato in tre parti. Gli scritti contenuti nella prima parte contribuiscono a definire alcuni elementi del quadro teorico ed istituzionale di riferimento per il diritto e il giurista dell'economia sociale. In particolare, il saggio di Giorgio Resta illustra, in maniera colta ed approfondita, l'approccio economico *behavioural* e la sua utilità per l'analisi giuridica, soprattutto quando riguarda il *non profit* e l'economia sociale. Il contributo di Angelo Rinella indaga, in prospettiva sistematica, il significato e

le ragioni della “funzione sociale” che l’art. 45 della Costituzione italiana riconosce alla cooperazione, gettando le basi, in tal modo, per una più ampia visione, che dalla socialità della cooperazione conduca alla socialità dell’economia. Gianluca Salvatori concentra la sua attenzione su forme e strumenti di promozione e diffusione dell’economia sociale, che egli considera un fenomeno emerso sulla base di processi spontanei “dal basso”, ma che adeguate politiche istituzionali europee dovrebbero accompagnare, attraverso opportune misure di *policy*, nel suo processo di trasformazione e sviluppo. Il saggio di Roberto Cisotta inquadra gli enti dell’economia sociale nel diritto del mercato unico e della concorrenza dell’Unione europea, prestando particolare attenzione ai valori sociali che esso esprime, anche attraverso interventi particolarmente significativi della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Si diceva in precedenza che l’attuale volto del diritto dell’economia sociale è profondamente segnato dalla leggi sull’economia sociale che sono state approvate da alcuni legislatori europei. Pertanto, nella seconda parte del volume, gli scritti di Aida Llamosas Trápaga e di Francisco Javier Arrieta Idiákez presentano la legge spagnola sull’economia sociale, concentrandosi il primo sul concetto di economia sociale assunto dal legislatore spagnolo e sui principi della disciplina, e il secondo sull’identificazione degli enti che compongono la categoria dell’economia sociale nella legge spagnola. Gli scritti di Deolinda Aparício Meira e di Valentina Maria Marcelli, invece, sono introduzioni approfondite, rispettivamente, alla legge portoghese e alla legge francese sull’economia sociale.

Infine, sul presupposto che nel diritto dell’economia sociale debbano comprendersi tanto la disciplina comune a tutti gli enti dell’economia sociale quanto la disciplina di singoli enti dell’economia sociale e che quest’ultima possa contribuire all’edificazione della prima in via analogica, la terza parte del volume è dedicata alla disciplina di singoli enti dell’economia sociale. In particolare, i saggi di Antonio Fici e di Vega María Arnáez Arce e Alberto Atxabal Rada sono dedicati alle società cooperative, di cui indagano la funzione sociale e i profili valoriali. Il secondo saggio di Antonio Fici esplora invece le forme e i modelli di disciplina dell’impresa sociale in prospettiva comparata, illustrando le ragioni per cui l’impresa sociale in forma di società cooperativa appaia come il modello di impresa sociale più coerente con gli obiettivi della legislazione sull’impresa sociale e più in generale sull’economia sociale.

Questo libro trae origine da un convegno organizzato il 6 maggio 2014 presso l'Università LUMSA di Roma, grazie al contributo della Fondazione Charlemagne, che ha anche promosso la pubblicazione del presente volume. Nel licenziarne le bozze, il suo curatore non può dunque che rivolgere i più sinceri e sentiti ringraziamenti, oltre che a tutti i relatori di quel convegno, ed in particolare a coloro che hanno accettato di contribuire anche al presente volume, al Dipartimento di Giurisprudenza della LUMSA, e al suo Direttore di allora, prof. Angelo Rinella, e alla Fondazione Charlemagne, e al suo Consigliere delegato, dott.ssa Stefania Mancini, per aver supportato questa riflessione comune, che i saggi qui pubblicati si spera possano far ulteriormente progredire.

Il libro, inoltre, costituisce il primo volume di una nuova collana editoriale, istituita allo scopo di distinguere e promuovere un percorso di ricerca giuridica, che, al di là del mero rilievo scientifico, ci si augura capace di avere un impatto positivo sulle persone e la comunità, spingendo i giuristi a riflettere sull'importanza del loro ruolo per un'economia più giusta ed orientata verso principi e valori compatibili con la sopravvivenza dell'uomo e la sua dignità, il rispetto della natura e la salvaguardia dell'ambiente, una società più equa e coesa, insomma, per un mondo migliore. Il curatore del volume intende pertanto cogliere qui l'occasione di ringraziare gli illustri colleghi, professori Antonio Cetra, Andrea Fusaro e Giorgio Resta, che assieme a lui hanno assunto la responsabilità di dirigere questo ambizioso progetto editoriale, e la Editoriale Scientifica per averlo fatto proprio con entusiasmo.

Un ringraziamento finale devo infine rivolgere al prof. Stefano Zamagni per i continui incoraggiamenti, alcuni preziosi suggerimenti, e per aver accettato di impreziosire il volume scrivendone la prefazione; alla dott.ssa Valentina Maria Marcelli per l'assistenza editoriale; e *last but not least*, a Fulvia, per essermi sempre vicina, con pazienza ed amore, in ogni situazione della vita, anche in quei momenti di fatica e difficoltà che ineluttabilmente accompagnano la realizzazione di lavori come questo.

Roma, 8 gennaio 2016

